



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO
"GIOVANNI SCOTTI"

Via Michele Mazzella, 117 - 80077 Ischia (NA)

cod.mecc.:NAMM31400E - C.F.: 83001830633

Segreteria : 081991137

e-mail NAMM31400e@istruzione.it.

A tutto il personale
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Decreto-Legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si informano le SS.LL. che con **Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021**, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato introdotto, attraverso l'art. 2, l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, **a partire dal 15 dicembre 2021**, data dalla quale non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

È prevista, altresì, l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con riferimento all'articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede "... dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, previsti dall'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge n. 52 del 2021, che si applica anche a tutto il personale scolastico.

Risulta, altresì, esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

La scrivente è tenuta, quale responsabile, a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate risultino inadempimenti, gli interessati saranno invitati a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione;
- il differimento;
- l'esenzione dalla stessa;
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito, così come indicato dall'art.2, c.3 del citato D.L. 172/2021, in quanto l'Amministrazione della Regione Campania non impone più la prenotazione per ricevere le dosi vaccinali, essendo queste ora obbligatorie;
- l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale.

Si ribadisce che, ai sensi della attuale normativa in vigore, la menzionata, eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione può essere rilasciate esclusivamente da:

- medici vaccinatori dei Servizi Vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- medici di Medicina Generale di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della Campagna di Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 Nazionale. Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:
 - ✓ i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
 - ✓ la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105";
 - ✓ la data di fine validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO
"GIOVANNI SCOTTI"

Via Michele Mazzella, 117 - 80077 Ischia (NA)
cod.mecc.:NAMM31400E - C.F.: 83001830633
Segreteria : 081991137
e-mail NAMM31400e@istruzione.it

- ✓ i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- ✓ il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre al numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si precisa che i certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

In caso di mancata presentazione della documentazione, la scrivente D. S., accertata l'inosservanza dell'obbligo, ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.** La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data indicata per il completamento del ciclo vaccinale primario, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

Si sottolinea che in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

La scrivente si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente nota circolare interna, nel caso di eventuali, ulteriori specifiche che dovessero pervenire dai competenti Ministeri della Salute e/o dell'Istruzione.

Ischia, 6 Dicembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Monti
(firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93)